COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
P.O. Manufatti e impianti stradali

Servizio per l'esecuzione di indagini sismiche in corrispondenza del ponte "Amerigo Vespucci"

CONTRATTO

Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a mezzo di firma digitale

TRA

• Ing. Ilaria Nasti, nata a [redacted] il 1[redacted], domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Firenze, con sede in Firenze, Piazza della Signoria 1, avente codice fiscale n. 01307110484, in qualità di Dirigente del Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, al presente atto legittimata e nell'esercizio dei poteri riconosciuti dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 58 dello Statuto e dall'art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

• Johnny De Luca, nato a [redacted] il [redacted], CF [redacted], non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico GECO-DMC snc di De Luca Johnny Cannucci Enrico Mencarini Stefano STP, con sede legale in via Lanza 4, CAP 58100 Grosseto, C.F. e P. IVA 01615070537, domiciliato per la carica ove appresso;

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione Comunale nell'ambito della verifica delle strutture viarie di competenza, ha in programma di effettuare indagini sismiche per la determinazione dello stato di addensamento dei terreni presenti in corrispondenza della fondazione dei ponti.

Considerato che:

- Sono in corso lavori di consolidamento della fondazione della pila sinistra del Ponte Vespucci e che il ponte risulta chiuso al transito veicolare.

Visto che :

- l'efficacia del suddetto intervento deve essere verificata mediante prospezioni geofisiche, in particolare sismiche, procedendo per comparazione dei risultati misurati prima dell'inizio dell'intervento con quelli ottenuti nelle successive fasi di lavorazione;
- i risultati finali in termini di "coesione apparente" dello strato di ghiaia rappresenteranno un parametro funzionale anche per la seconda fase dell'intervento di consolidamento della pila;

- per l'effettuazione di tali indagini occorre che la struttura sia chiusa al transito veicolare per minimizzare il rumore di fondo e quindi la qualità e l'affidabilità delle misure.

Tutto ciò premesso e considerato,
Si ritiene di effettuare le verifiche di cui all'oggetto partendo dal terreno di fondazione del Ponte Vespucci.

A tal proposito, è stato predisposto apposito progetto, approvato con Determina Dirigenziale n. 2018/DD/09531, costituito dai seguenti elaborati: Relazione Descrittiva, Schema di contratto e DUVRI. Tali elaborati sono tutti parte integrante del presente progetto, anche se ad esso non materialmente allegati.
Con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato affidato allo studio GECO-DMC s.n.c. di De Luca Johnny Cannucci Enrico Mencarini Stefano STP il **"Servizio per l'esecuzione di indagini sismiche in corrispondenza del ponte "Amerigo Vespucci"**.

Art. 1. DEFINIZIONI
1. L'Amministrazione Comunale di Firenze (nel seguito "Amministrazione", "Stazione Appaltante", "Committente") è l'amministrazione che appalta il Servizio oggetto del presente Contratto;
2. l'Esecutore (nel seguito "Affidatario", "Aggiudicatario", "Fornitore", "Appaltatore") è il soggetto cui l'Amministrazione affida il "Servizio per l'esecuzione di indagini sismiche in corrispondenza del ponte "Amerigo Vespucc**i**".

Art. 2. omissis

Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO
1. Oggetto del presente contratto è l'espletamento, da parte dell'operatore economico GECO-DMC s.n.c. di De Luca Johnny Cannucci Enrico Mencarini Stefano STP del "**Servizio per l'esecuzione di indagini sismiche in corrispondenza del ponte "Amerigo Vespucci**", secondo le indicazioni degli elaborati del Servizio.
2. Le attività che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
il presente Servizio comprende tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione delle indagini sismiche all'interno delle otto tubazioni metalliche predisposte in corrispondenza della pila sinistra del Ponte Vespucci.
Le particolarità del cantiere, ubicato in un alveo fluviale, hanno fortemente condizionato la tipologia di indagine scelta. In particolare, la necessità di utilizzare tubi metallici, più resistenti all'azione della corrente fluviale, rispetto a quelli in PVC generalmente utilizzati, ha fatto propendere per la scelta di <u>indagini cross-hole con utilizzo delle sole onde P</u>, in quanto le onde S necessitano di orientazione magnetica delle sorgenti e dei ricevitori, cosa non possibile nelle tubazioni metalliche (ferromagnetiche). Le indagini sismiche saranno quindi eseguite previa verifica della verticalità dei fori mediante il metodo diretto.
Inoltre, trattandosi di una zona in cui i rumori ambientali sono elevati (traffico cittadino, presenza della Pescaia di S.Rosa) le indagini sismiche saranno eseguite in ore serali/notturne, al fine di ridurre i rumori esterni che potrebbero interferire con i segnali generati.
Tale indagine sarà composta da una prova cross-hole iniziale e da due ripetizioni della stessa prova in fasi successive, contestuali all'avanzamento dei lavori di consolidamento dello strato di ghiaia costituente il primo strato del terreno di fondazione della palificata della suddetta pila e da un'ultima fase in cui sarà realizzata una prova di cross-hole tomografico con restituzione di modello 3D dello strato litologico oggetto di indagine.

Per ogni fase, la strumentazione della prova cross-hole sarà posizionata in tutte e 8 le suddette postazioni di prova.

Saranno effettuate tre fasi di indagini cross-hole con le seguenti specifiche:

- Intervallo di misura: 1 m
- Tipologia di misura: metodo diretto e inverso, per ciascuna coppia di fori (raggi orizzontali)
- Misure totali per ciascuna fase: 56 m

Sarà poi effettuata l'ultima fase di indagine sismica cross-hole con metodologia tomografica in modo avere come ultima restituzione un modello 3D dello stato di consolidamento dello strato litologico trattato. Per effettuare questo tipo di indagine sarnno considerati:

- Un punto sorgente ogni 2,0 metri, ovvero a 1 m, 3m, 5m e 7m (totale 4 punti sorgente a postazione)
- Tipologia di misura: metodo tomografico (raggi orizzontali e inclinati)
- Misure totali per la quarta fase: 224 m

3. E' esplicito patto contrattuale che tutti i servizi di cui al presente Appalto debbano essere eseguiti con i più moderni e perfezionati strumenti e mezzi meccanici, al fine di assicurare la tempestiva ultimazione delle prestazioni richieste, eseguite a regola d'arte e nel rispetto delle relative norme di riferimento, entro i termini stabiliti nel presente Contratto.

Art. 4. TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avvio del servizio decorrerà dalla redazione, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) in contradditorio con la Ditta aggiudicataria, del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
2. Il tempo utile contrattuale è fissato in giorni **3** naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna del Servizio per ogni singola fase. La durata complessiva è di **sei mesi** dall'avvio del servizio.

Art. 5. VALORE DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo del servizio ammonta a complessivi **€ 29.750,00 (IVA 22% esclusa), di cui € 29.250,00** al netto del ribasso **d'asta** (pari a 2,02613% sull'importo a base di gara) **e 500,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,** come si evince dall'allegata **relazione descrittiva** .
2. Il valore iniziale del contratto è determinato dall'offerta dell'Affidatario relativamente alle prestazioni oggetto di affidamento.
3. Il prezzo offerto dall'Aggiudicatario si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Il contratto s'intende stipulato a misura.
4. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. ottobre 1972, n. 633 e s.m.) nella misura vigente al momento del pagamento.
5. Il suddetto importo è comprensivo di ogni onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto, compresi gli oneri per la sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Art. 6. VARIAZIONI E/O PRESTAZIONI OPZIONALI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche e/o integrazioni al servizio che possano ritenersi utili al miglior espletamento delle operazioni di verifica degli interventi eseguiti.

2. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere l'estensione del servizio oltre la somma iniziale prevista, per lo svolgimento di ulteriori attività, nel rispetto della normativa sui contratti.

Art. 7. CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – SUBAPPALTO

1. Secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.
2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
4. E' consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto
5. Il subappalto è consentito e regolato in base all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8. omissis

Art. 9. STIPULA DEL CONTRATTO

1. Sono a carico dell'Affidatario le cui spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto. Parimenti sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri connessi alla sua stipula, compresi quelli tributari. Con la firma del presente Contratto l'Affidatario accetta tutte le condizioni in esso contenute.
2. Un rappresentante dell'Affidatario è pertanto tenuto a presentarsi al competente Ufficio nel giorno stabilito e preventivamente comunicato all'impresa medesima, provando la propria legittimazione ed identità.
3. Qualora il rappresentante dell'Affidatario non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del presente Contratto; ove anche in questo ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'Affidatario dall'aggiudicazione, con l'incameramento della cauzione provvisoria.
4. Formano parte integrante del presente Contratto, a sua volta parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
- la Relazione Tecnica;
- l'Offerta dell'Aggiudicatario;

Art. 10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Oltre agli obblighi indicati nel presente Contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni impartite dal DEC assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al contratto in oggetto.

2. Conseguire a propria cura e spesa tutti i permessi, le autorizzazioni e le licenze necessarie per lo svolgimento del Servizio, nonché le autorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati per l'accesso e l'occupazione delle aree di loro proprietà compresa la richiesta e l'ottenimento dell'Ordinanza di Mobilità necessaria all'esecuzione della prova in strada a traffico aperto e i relativi oneri di cantierizzazione.
3. Provvedere a sua cura e spesa ad ogni occupazione temporanea sia delle aree direttamente interessate dai lavori (superfici di piazzole, di scavi, ecc.) sia delle aree adiacenti ed indirettamente interessate, e delle vie di accesso e delle aree di servizio (stradelle, vaschette, baracche, basi di pompe, tracciati di tubazioni).
4. Curare le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti interessati dall'esecuzione del Servizio ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari disposizioni indicate dal nuovo codice stradale approvato con Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 e relativo regolamento approvato con DPR n.495 del 19/12/1992 e schemi di viabilità di cui al D.M. 10 luglio 2002.
5. Tutti gli oneri derivanti dalla logistica del servizio compresi l'approvvigionamento del natante completo di tutta l'attrezzatura e gli apprestamenti tecnici necessari nonché il relativo alaggio e varo dei mezzi eseguito da ditta specializzata.
6. L'Appaltatore è obbligato al rispetto del D. Lgs n. 81/2008, per la parte applicabile al presente appalto, con particolare riferimento alla informazione, formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Si evidenzia che il mancato adempimento a quanto sopra richiesto, nonché l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, comporterà la risoluzione del contratto ai sensi del presente Contratto.
7. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, dovrà:

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione nominato ai sensi ai sensi del D.Lgs. stesso;
- provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei soggetti terzi;

8. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.
9. L'Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio;
- della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

10. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi 7, 8, e 9 del presente articolo, accertata dal Committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunica all'Appaltatore e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del servizio.
11. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

12. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
13. Per le sospensioni dei pagamenti di cui ai commi precedenti l'Impresa non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.
14. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.
15. L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi del servizio.

Art. 11. REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. A norma dell'art. 18, c.1, lett. u) del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010, i lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente appalto devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, c.1, lett. c) del predetto D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. deve essere corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del committente.
2. Il personale utilizzato dall'Appaltatore dovrà garantire un comportamento corretto, decoroso ed irreprensibile. Dovrà essere adeguatamente addestrato circa le modalità di espletamento del servizio, istruito sulle prestazioni.
3. L'Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione di quei lavoratori che il Committente a suo insindacabile giudizio ritenesse non di suo gradimento, comunicando tempestivamente i nominativi del sostituto.

Art. 12. GARANZIE
L'impresa si impegna, al momento della stipula del contratto, a presentare la garanzia definitiva, nei termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, prestata da primaria Compagnia assicurativa, per tutta la durata dell'incarico e comunque fino alla data di emissione della verifica di conformità dell'esecuzione.

GARANZIA DEFINITIVA
1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del co.3 dell'art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art.93 da parte di questa Amministrazione che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
2. La garanzia copre:

a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve permanere fino alla verifica di conformità di cui all'articolo 14.

6. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.9 dell'art. 103 del Codice.

7. Come previsto dall'art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7 del Codice.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:

1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare assicurata è pari all'importo del contratto.
2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale è pari ad Euro. 500.000.

Art. 13. CONTROLLI, VIGILANZA, RICHIAMI E DIFFIDE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Committente si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che le prestazioni oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente contratto.

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi.

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'Appaltatore, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

4. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al presente contratto.
5. L'Appaltatore che durante l'esecuzione del contratto dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
6. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, il Committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 14. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITA'

1. L'Impresa Appaltatrice dovrà comunicare al DEC l'ultimazione del servizio: a seguito di tale comunicazione il DEC, effettuati i necessari accertamenti, rilascerà apposito certificato attestante l'ultimazione.
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione delle Verifiche di Conformità e la stesura del relativo Verbale, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 Cod. Civ., l'Appaltatore è quindi garante delle prestazioni eseguite, obbligandosi a eseguire nuovamente le prove che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali.
3. La Verifica di Conformità del Servizio dovrà essere conclusa entro quaranta (45) giorni dal termine del servizio.
4. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri in termini di attrezzature e servizi necessari per le Verifiche di Conformità.
5. Qualora durante le Verifiche venissero accertati i difetti e/o difformità, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le prestazioni, le attività e l'eventuale integrazione della fornitura che il Committente riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Art. 15. PENALITÀ: MODALITÀ DI APPLICAZIONE E FATTISPECIE

1. L'Affidatario si impegna all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto con la diligenza e la cura volute dall'art. 1176 del Codice Civile e sarà, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel corso dello stesso.
2. Qualora l'Affidatario non ottemperi alle diverse prescrizioni del presente contratto, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità, applicate dal Committente nelle misure e secondo le modalità indicate nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. In particolare l'Amministrazione si riserva di applicare all'Affidatario una penale pari a € 100 per ogni giorno di ritardo rispetto ai 20 giorni previsti per la consegna degli elaborati descritti nella Relazione descrittiva al par. 1, attestanti l'avvenuta esecuzione di tutte le prestazioni affidate.
4. A seguito delle verifiche, dei controlli e delle constatazioni effettuate dal Committente o da soggetti terzi da esso incaricati, qualora si rilevino delle inadempienze contrattuali che danno luogo alla applicazione di penali, il Committente comunicherà all'Affidatario per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A/R o messaggio di PEC, indirizzata all'Impresa nel domicilio legale, l'avvenuto accertamento di tali inadempienze e l'ammontare delle relative detrazioni dal corrispettivo spettante in sede di liquidazione competenze, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
5. Il Committente si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti all'Affidatario ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'Art. 12, c. 1, senza bisogno di diffida e restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Qualora le penalità vengano applicate mediante escussione, anche parziale, della cauzione definitiva, quest'ultima dovrà essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale è facoltà, per il Committente, risolvere il contratto in danno dell'Affidatario.

Art. 16. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in più tranche:

- per € 5.745,76 oltre iva 22%, relativo alle prestazioni da effettuarsi nel corso del 2018, al termine della prima fase;

- per il restante importo al termine della quarta fase.

La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell'emissione del Certificato attestante l'avvenuta ultimazione del servizio e a seguito di emissione e approvazione dell'Attestazione di regolare esecuzione del servizio.

E' comunque a discrezione della Stazione Appaltante effettuare un numero di ripetizioni inferiori a tre, in questo caso saranno remunerate all'Affidatario soltanto le attività relative alle ripetizioni effettivamente eseguite senza che quest'ultimo possa pretendere ulteriori costi o rimborsi.
2. La fattura dovrà essere intestata, e inviata, al Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Via Mannelli, 119/i – , completa del numero di impegno di spesa.
3. Il pagamento avverrà, al termine dei dovuti controlli con esito positivo (es. DURC), entro 30 giorni dalla data di arrivo della stessa alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.
4. Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo l'Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10.
5. L'Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto: gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati e la generalità o il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso in cui l'Affidatario si renda inadempiente nei confronti del Committente, quest'ultimo può assegnare all'Affidatario, a mezzo raccomandata A/R o messaggio di PEC, un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, per porre fine all'inadempimento.
2. Fermo restando quanto previsto all'Art. 13.6, l'Affidatario prende atto ed accetta che, nel caso in cui non provveda alla corretta esecuzione delle attività risultate irregolari entro la data fissata dall'Amministrazione, il Committente avrà facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per grave inadempienza dell'Affidatario. Quanto sopra riportato è da considerarsi clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
3. In ogni caso, il Committente può risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;

- qualora sia intervenuto, a carico dell'Affidatario, stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo, o qualsiasi altra causa equivalente, ad eccezione delle ipotesi di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa;
- sospensione ingiustificata delle prestazioni da parte dell'Affidatario;
- cessione, anche parziale, da parte dell'Affidatario, senza previa autorizzazione scritta del Committente, del contratto a terzi;
- cessione, anche parziale, da parte dell'Affidatario, senza previa autorizzazione scritta del Committente, del credito a terzi;
- ricorso al subappalto non autorizzato;
- frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al presente contratto;
- altre cause di risoluzione espressamente previste nel contratto;

4. Il Contratto potrà inoltre essere risolto di diritto nella sua interezza, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario da parte del Committente, mediante Raccomandata A/R o messaggio di PEC, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario in sede di presentazione dell'Offerta;
- nel caso in cui sia emerso che l'Affidatario non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi;
- qualora fosse riscontrato che l'Affidatario utilizza nell'esecuzione dell'appalto personale non dipendente fatto salvo l'utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
- qualora fosse constatato l'inadempimento da parte dell'Affidatario della normativa sulla sicurezza dei lavoratori o qualora su richiesta del Committente l'Affidatario ometta di trasmettere il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 es.m.i.;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- nel caso in cui l'esecuzione del servizio fosse ritardata oltre i 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi; il Committente in questa fattispecie incamera la cauzione definitiva;
- per esito negativo delle Verifiche di Conformità per 2 (due) volte; il Committente in questa fattispecie incamera la cauzione definitiva;
- per gravi inadempienze nelle prestazioni che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato all'Affidatario per porre fine all'inadempimento;
- ulteriori casi espressamente indicati come cause di risoluzione del Contratto.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente, nei cui confronti si è verificato l'inadempimento, avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

6. In caso di grave inadempienza contrattuale, diversa da quelle che formano fattispecie regolata dall'art 1456 C.C., il Committente si riserva la facoltà di risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 C.C.) e di incamerare la cauzione definitiva.

7. L'Affidatario dovrà prendere atto, in sede di stipula, che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, c. 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ove fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, dalla medesima società rilasciati ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del citato DPR in sede di presentazione dell'offerta, il Contratto s'intenderà risolto anche

relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà per il Committente di incamerare una penale equivalente; resta salvo il diritto del Committente ad azioni risarcitorie per l'eventuale maggior danno subito.

8. La risoluzione è altresì espressamente prevista nei seguenti casi:

- quando il Committente e l'Affidatario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del Contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso, l'Affidatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- cessione dell'azienda, ove il Committente decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'Affidatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del l'Affidatario per causa ad esso non imputabile, l'Affidatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva.

Art. 18. RECESSO

1. Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, di recedere dal Contratto, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi all'Affidatario mediante Raccomandata A/R o messaggio di PEC. In tale ipotesi il Committente sarà tenuto a retribuire le prestazioni già effettuate ed a riconoscere all'Affidatario un indennizzo, in misura non superiore a quella prevista dalla legge.

2. Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in caso di giusta causa mediante comunicazione da darsi all'Affidatario da parte del Committente, mediante Raccomandata A/R o messaggio di PEC.

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Affidatario;
- qualora l'Affidatario perda i requisiti minimi richiesti in fase di presentazione dell'Offerta;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Affidatario (o, in caso di R.T.I., di una qualunque delle imprese costituenti il raggruppamento) siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali nei confronti del Committente, assicurando che tale cessazione non comporti ad esso danno alcuno.

5. L'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

6. Qualora vi sia recesso unilaterale dell'Affidatario, l'Affidatario sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, ferma restando l'applicazione della penalità di cui sopra.

Art. 19. MODALITA' DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO

1. La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'Aggiudicatario.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al c.1 sono comunicati all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di PEC, indirizzata all'Impresa nel domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento della prestazione l'Amministrazione intimerà per iscritto all'Impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 20. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui all'Art. 17 imputabili all'Affidatario il Committente ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della prestazione, in danno dell'Affidatario inadempiente:
2. l'affidamento può avvenire con procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto;
3. l'affidamento a terzi viene notificato all'Affidatario inadempiente nelle forme prescritte dall'Art. 17 c. 1, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi;
4. all'Affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali
5. L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 21. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato a:
   - rispettare le normative vigenti in materia di lavoro e di igiene e sicurezza;
   - attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche, specificamente quelle previste dal D.Lgs. 81/2008;
   - utilizzare attrezzature e mezzi d'opera in regola con le norme di sicurezza;
   - adottare, nell'esecuzione dell'Appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nonché dei terzi (utenti o dipendenti dell'Amministrazione), assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che l'appalto si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza;
   - provvedere alla informazione e formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
   - comunicare alla Stazione Appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso;

- esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione che mette a loro disposizione;
- comunicare al Committente il nominativo della persona responsabile della sicurezza del personale presente sul luogo di lavoro (altrimenti detto "Referente") ed alla quale il Committente possa rivolgersi per i problemi inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.

2. Ai fini di quanto sopra, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile all'appalto ed, in particolare, di conoscere la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulle malattie professionali e gli incendi, sulla tutela dell'ambiente, anche di settore, che si impegna ad osservare durante l'esecuzione dell'appalto, unitamente a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'appalto, e alle misure e prescrizioni che l'Amministrazione si riserva in ogni momento di indicare all'Appaltatore.

3. Quanto alle misure Antincendio e Pronto soccorso, gli incaricati dell'Appaltatore dovranno adeguarsi alle norme e regole degli spazi presso i quali si troveranno ad operare per conto dell'Amministrazione, usufruendo degli apprestamenti esistenti.

4. E' obbligo dell'Appaltatore seguire tutte le norme di sicurezza per qualsiasi lavoro stia effettuando; si intendono per norme di sicurezza tutte le norme applicabili previste dall'ordinamento nazionale o comunitario ed, in mancanza di queste, le comuni norme di buona tecnica. Ed inoltre le norme interne dell'edificio in cui si trova, così come comunicate dal Committente, in particolare le norme di comportamento e di emergenza.

5. Tutte le attrezzature da lavoro apportate dall'appaltatore dovranno essere a norma ed il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

6. Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità per ogni danno, diretto, indiretto e/o consequenziale, che dovesse essere arrecato dai propri dipendenti o mezzi a persone o beni del committente od altri presenti nell'area di lavoro, derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione dell'appalto o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente, in specie in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

7. L'Appaltatore pertanto si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanità da parte dell'appaltatore stesso, dei suoi fornitori e/o collaboratori,

8. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.

9. L'Appaltatore dovrà pertanto essere coperto, a proprie spese, dalle assicurazioni obbligatorie in favore dei propri dipendenti, dalle altre assicurazioni previste dalla legge, nonché da assicurazione privata per R.C. per danni, sia verso persone e cose proprie, sia del Committente che di terzi.

10. L'Appaltatore dichiara di essere stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei locali e comunque nei luoghi in cui deve effettuare le prestazioni e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività in appalto.

11. omissis.

12. L'Appaltatore, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegna altresì a:

- cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti l'attività in appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

13. Resta inteso e precisato che l'obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.
14. In caso di infortunio a propri dipendenti od altre persone nella propria pertinenza, l'appaltatore deve assolvere agli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge in materia. Inoltre deve essere immediatamente informato il Committente. In caso di infortunio non dovrà, per quanto possibile, essere modificato nulla nel luogo dell'accaduto.
L'Appaltatore dovrà disporre del necessario materiale di pronto soccorso così come previsto dalle norme.
15. Il Committente si riserva il diritto di effettuare ispezioni durante l'attività, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza per il proprio personale o beni. Tale possibilità di intervento non limita, né tanto meno elimina la completa responsabilità dell'Appaltatore in materia di prevenzione infortuni.

Art. 22. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso che l'Affidatario fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. L'Affidatario è pertanto responsabile per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. L'Affidatario aggiudicatario assumerà l'obbligo di tenere indenne il Committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di fondatezza della medesima, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto recuperando le somme versate.
4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 23. TERMINI E COMMINATORIE

1. Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente contratto, generano, senza obbligo per il Committente, la costituzione in mora dell'Affidatario aggiudicatario.

Art. 24. CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Committente e l'Affidatario dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa da parte del Responsabile del Procedimento.
2. Le domande ed i reclami dell'Affidatario devono essere regolarmente presentati per iscritto al Responsabile del Procedimento, altrimenti non verranno presi in considerazione.
3. Ove tale esperimento non dovesse definire il contenzioso le parti si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.
4. Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede amministrativa, la stessa sarà deferita alla competenza del Giudice ordinario. Il Foro competente è individuato nel Foro di Firenze. Resta comunque esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione del medesimo, ferma restando la facoltà del Committente di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che il fornitore possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Committente stesso. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto nonché le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 24, c. 1 L.R.T. 38/2007 l'Appaltatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del Contratto.
4. L'Appaltatore è tenuto all'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e regolarità nel lavoro di cui all'art. 23, commi 3, 4, 5 e 6 della L.R.T. n.38/2007 e s.m.i.
5. Per quanto non espressamente indicato nel contratto si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016, alla L.R.T. n. 38/2007, così come modificata dalla L.R.T. n. 13/2008, nonché da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di servizi, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
6. Ai fini dello scambio delle comunicazioni formali con il Committente, l'Affidatario è tenuto a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), il cui indirizzo dovrà essere comunicato entro i termini indicati nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. Le comunicazioni inoltrate dal Committente a tale indirizzo saranno ritenute equivalenti a quelle inviate a mezzo raccomandata A/R.

Art. 26. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e dal regolamento dei contratti del Comune di Firenze.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. F23

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI: Siena

2. DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA/UFFICIO: PROV SI

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*):

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: GECO-DMC SNC
NOME:
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno):
SESSO M o F:
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: VIA G. LANZA, 4 - GROSSETO
PROV: GR
CODICE FISCALE: 01615070537

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:
NOME:
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno):
SESSO M o F:
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE:
PROV.:
CODICE FISCALE:

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: codice TZM; sub. codice (*)
7. COD. TERRITORIALE (*):
8. CONTENZIOSO:
9. CAUSALE:
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno 2019; Numero CIG ZE8263A4A4

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
456T	IMPOSTA DI BOLLO	64,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 64,00

EURO (lettere): sessantaquattro/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA (giorno, mese, anno)	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE: AZIENDA	CAB/SPORTELLO

PAGATO
11 FEB. 2019
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di SIENA Ag. 13 - Il Tesoriere

MOD. F 23 - 2002 EURO

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale euro 10.326.618.200,14 una data del 20/12/2017 - Cod. Fisc. - Part. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

S72291 step.it 02/18

SIENA AG. 13

Filiale di:

11:54

11.02.19 N. 6902,83 6105101001 60 6005

GECO DMC SNC DI DE LUCA JOHNNY
CANNUCCI ENRICO MENCARINISTEFANO
VIA GIOVANNI LANZA 4
58100 GROSSETO GR

9196

ora

Vi preghiamo prender nota delle seguenti scritture registrate in conto a vostro

DEBITO

OPERAZIONE IMPORTO VALUTA

IMPOSTE,TASSE SU DELEGHE 64,00 11.02.19 9195

ADDEBITO DELEGA MOD. F23

VISTO

SETT.23(

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1